

Marco Del Vecchio

L'importanza di chiamarsi *Jihad* La società multiculturale alla prova del nome

Abstract

The essay begins with an event that took place in France a few years ago and featured two Moroccan parents who were called to the Family Court of Toulouse for having named their daughter 'Jihad.' According to the French prosecutor, the name chosen by the couple was clearly prejudicial to the psychosociological development of the unborn child because of the evocativeness of the term 'jihad' and its reference to the 'holy war' perpetrated by Salafist terrorist organizations, responsible for atrocious crimes on European soil. The episode is the starting point for a reflection on personal names as identifying and distinctive signs of the person, and elements from which personal identity is built; an important right descends from this reflection, the right of each person to be given a name by law at the time of birth. The essay will analyze the regulatory framework of this right, the exercise of which, after all, belongs to a third party and not to the 'owner' of the name who, on the contrary, ends up suffering its effects. The essay argues that the selection of a personal name is not a completely free choice because there is no autonomous right in the legal system to choose a name, but rather only the right of each individual to be given a name at the time of birth. From this emerge a series of normative limits to onomastic imposition, limits that will be analyzed in the essay and that will highlight the nonsecular and culturally partisan nature of the legislation on onomastic imposition, still heavily influenced by Christian/Catholic monoculture and, consequently, unable to give legitimacy and legitimization to other cultures. If we are to engage a secular reading of the norms regarding naming, it is perhaps necessary to investigate the meaning and significance that the act of naming assumes within our and other cultures with a view to finally giving recognition to the personal names Others choose for themselves.

Keywords: name, religion, secularism, Jihad, identity, intercultural law.

Abstract

Il saggio prende le mosse da un fatto di cronaca che ha avuto luogo in Francia qualche anno fa ed ha visto come inconsapevoli protagonisti due genitori marocchini, interpellati dal Tribunale per la Famiglia di Tolosa per aver chiamato la propria figlia Jihad. Ad avviso della procura francese il nome scelto dalla coppia era palesemente pregiudizievole per lo sviluppo psicosociologico della nascita per via della evocatività del termine jihad e del suo immediato rimando alla 'guerra santa' perpetrata dalle organizzazioni terroristiche di stampo salafita, responsabili di atroci delitti anche in territorio europeo. L'episodio ha rappresentato il punto di partenza per una riflessione sul nome, segno identificativo e distintivo della persona nonché elemento attorno al quale costruire l'identità personale e dal quale discende un importante diritto, il diritto al nome appunto, cioè il diritto di ciascuno a vedersi attribuito per legge un nome al momento della nascita. Nel saggio si analizzerà la cornice normativa di questo peculiare diritto il cui esercizio, a ben vedere, spetta a un soggetto terzo e non già a colui che ne ha la titolarità che, al contrario, finisce per subirne gli effetti. Si osserverà che la scelta del nome non è una scelta del tutto libera poiché non esiste nell'ordinamento un autonomo 'diritto alla scelta del nome', ma esclusivamente il diritto di ciascuno individuo a vedersi attribuire per legge un nome al momento della nascita. Da questo discendono una serie di limiti normativi all'imposizione onomastica. Limiti che saranno analizzati nel

saggio e che metteranno in evidenza la natura non laica e culturalmente partigiana della legislazione in tema di imposizione onomastica, ancora pesantemente influenzata dalla monocultura cristiano/cattolica e, di conseguenza, incapace di dare legittimità e legittimazione alle altre culture. Per addivenire a una lettura laica delle norme sul nome è forse necessario indagare il senso e il significato che l'atto della nomina assume nell'ambito della nostra e delle altre culture per dare finalmente riconoscimento ai nomi con cui l'Altro intende chiamare sé stesso.

Keywords: nome, religione, secolarizzazione, Jihad, identità, diritto interculturale.

“Per tanti cambiare il nome può essere una cazzata, ma in realtà non lo è. Quando mi hanno beccato in Germania mi hanno chiesto come mi chiamavo. Non sapevo cosa dire. Allora me lo hanno fatto scrivere. Sorsh è nato lì, però nei giorni, nei mesi e negli anni successivi si è creata un'altra identità. È nata una nuova persona. Tu conosci Sorsh, non quello che ero prima. Tu conosci una persona che pensa e parla in italiano”.

A. Leogrande, *La Frontiera*, 2015

1. Tra identità e identificazione: la *grammatica* del diritto al nome nell'ordinamento italiano

In generale, si intende per nome civile il “mezzo essenziale di identificazione della persona fisica come tale e in quanto tale, non solo nell'ambito della comunità familiare ma anche nell'ordinamento generale. È tale mezzo, in particolare, che permette di salvaguardare il bene dell'identità personale e che consente all'individuo di essere considerato un *unicum* nella sua individualità e nel suo essere soggetto di diritto in relazione ai diversi e molteplici settori di attività e rapporti di cui egli sia parte”¹. Il nome civile si mostra legato “alla persona fisica per l'intera esistenza, dalla nascita e oltre la morte, poiché in ogni momento esso vale per primo, fra gli altri caratteri, ad individuare il soggetto di cui si discute ed insieme i diritti che ad esso competono. In questo senso, nel nostro ordinamento, il nome connota la personalità umana, figura-finzione o entità fisica concreta, ma comunque soggetto di diritto”². Le definizioni appena fornite mettono in risalto la natura bifronte del diritto al nome. Se da un lato, il nome assurge a strumento di identificazione della persona necessario ai fini dell'attribuibilità di atti o fatti giuridicamente rilevanti a un determinato soggetto, dall'altro esso rappresenta un aspetto particolarmente importante dell'identità individuale. La duplice natura del diritto al nome è stata oggetto di studio e riflessione da parte della dottrina e della giurisprudenza che, nelle loro elaborazioni, non sono tuttavia riuscite a operare una *reductio ad unum* di questo istituto.

All'indomani dell'entrata in vigore del codice civile del '42, l'opinione prevalente in dottrina era quella che scorgeva nel diritto al nome esclusivamente una funzione pubblicistica: il nome era assunto come mezzo di identificazione della persona nell'interesse generale, come tale attribuito per legge³. Si negava l'esistenza di un diritto soggettivo al nome che, a detta della dottrina prevalente, doveva essere inteso nella sua natura ‘proprietaria’, dalla quale derivava esclusivamente il diritto del portatore alla cessazione

¹ Corrao (2001: 135-153, 144).

² De Sanctis Ricciardone (1990: 1-15, spec. 1).

³ Nuzzo (1978: 290-311, spec. 304).

del fatto lesivo altrui e all'eventuale risarcimento del danno. Tuttavia, si fece strada nella dottrina e nella giurisprudenza anche una differente concezione del nome, visto non soltanto come mezzo di identificazione dell'individuo, ma anche quale oggetto di un autonomo diritto in capo al suo portatore, un elemento simbolico capace di sintetizzare la sua personalità. Il nome divenne dunque anche giuridicamente simbolo poiché si comprese che esso era in grado di esprimere una realtà che andava oltre sé stessa. Il nome si trasformò, cioè, in un'entità utile a rappresentare qualcosa che esso stesso non è, che è in un certo senso più grande e che, allo stesso tempo, si rivela attraverso la dimensione simbolica nella sua vera essenza. Il nome iniziò a essere quindi considerato nella sua funzione sociale, quale espressione della personalità del soggetto, della sua identità. A tal proposito il De Cupis ebbe a osservare: "il nome è attribuito alla persona per legge; e che la persona abbia un diritto al nome significa che essa ha diritto all'uso esclusivo di questo segno verbale attribuitole dalla legge, attraverso il quale realizzasi il bene della sua identità. L'identità costituisce un bene per sé medesima, indipendentemente dal grado della posizione sociale, dalla virtù o dai difetti del soggetto; a qualunque soggetto deve riconoscersi l'interesse affinché la sua individualità sia preservata"⁴. Lentamente si andava perciò affermando l'esistenza di un vero e proprio diritto all'identità personale, definibile come "il diritto che ciascuna persona ha di essere sé stessa anche socialmente, cioè di distinguersi e di essere distinta dagli altri, e di non subire nella proiezione sociale della propria personalità travisamenti o distorsioni"⁵.

Il superamento della concezione anagrafica e proprietaria del diritto al nome, in favore di una lettura attenta alla componente identitaria di esso, fu l'epifenomeno di una tendenza molto più ampia, consistente in un vero e proprio cambio di paradigma con cui lo Stato - e quindi il diritto - concepiva sia il suo rapporto con il singolo individuo, sia il rapporto tra questi e le formazioni sociali all'interno delle quali si articolava la sua stessa esistenza. L'esaltazione della funzione identificativa del nome era figlia di un modo di concepire i rapporti sociali di tipo comunitario/collettivista, in base al quale ciascun individuo non veniva considerato in funzione della propria singolarità ma, al contrario, in ragione del ruolo che egli riveste all'interno del gruppo sociale in cui era inserito. Successivamente, tale concezione, volta a tutelare esclusivamente l'interesse pubblicistico sotteso all'imposizione del nome, fu superata attraverso una lettura informata ai principi costituzionali che individuano nella persona umana il valore fondamentale di ogni ordinamento giuridico, così affermando "l'esistenza di un diritto assoluto di personalità - inteso come diritto alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo - nel quale si inseriscono, senza esaurirlo, le particolari situazioni disciplinate dalle norme volte alla tutela del nome, dell'immagine, ecc."⁶.

Il fondamento giuridico attorno al quale costruire tale diritto assoluto fu individuato nel combinato disposto dagli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale. Essi, riconoscendo e garantendo i diritti dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, così come il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, rappresentarono il fondamento positivo che permise di concepire "la persona umana come un valore unitario, i cui interessi, se pure possono essere isolati concettualmente, conservano tuttavia, necessariamente, un comune punto di riferimento oggettivo e sono sostanzialmente solidali tra loro. Talché, le varie norme di tutela (tra cui quelle dedicate al nome, n.d.r.) non costituiscono il fondamento di diversi, autonomi diritti della personalità, ma punti di emersione di un diritto unico a contenuto

⁴ De Cupis (1965: 298-307, spec. 300).

⁵ Triolo (2017: 2).

⁶ Nuzzo (1978: 307).

indefinito e vario”⁷. L’identità, quindi, risulta essere, rispetto ai segni distintivi della persona, “qualcosa di più e di diverso. Di più perché non serve semplicemente ad individuare il soggetto o a specificarne la condizione civile; di diverso perché serve, anche e soprattutto, ad affermare la personalità individuale, cioè a qualificare la persona facendola apparire, soprattutto all’esterno, qual è veramente, diversa dagli altri ed uguale a sé stessa”⁸. Tuttavia, asserire che l’identità non possa essere ricondotta, o meglio ridotta, esclusivamente ai segni distintivi della persona, non significa negare il rapporto che la lega a tali segni. Ciò è ancor più vero se, tra i segni che secondo il diritto caratterizzano la persona, si fa riferimento al nome⁹. Infatti, per mezzo di “quel segno verbale che è il nome, si realizza il bene dell’identità, consistente nel distinguersi nei rapporti sociali dalle altre persone risultando per chi si è realmente; attraverso il nome, l’ordinamento giuridico tutela l’identità personale. E l’identità personale è un modo di essere morale della persona, un bene personale non contenente in sé stesso una immediata utilità di ordine economico”¹⁰.

L’attenzione di questo saggio è rivolta al nome proprio per via delle sue implicazioni nel percorso di costruzione identitaria di ciascun individuo. Mentre il nome proprio rappresenta la proiezione di quello che il nascituro si spera possa diventare, al contrario il cognome rappresenta ciò che è già stato. Esso incorpora la proiezione sul nascituro dell’identità costruita a livello non individuale ma familiare. Da questo discende la possibilità di una valutazione anche in senso economico del cognome, valutazione meno plausibile con riferimento al nome proprio.

Nel tentativo di ricostruire in una prospettiva interculturale la disciplina giuridica sul nome (inteso, come detto, quale *nome proprio*) si tenterà, tra le altre cose, di evidenziare il carattere tendenzialmente non laico, culturalmente non neutrale, della normativa e della giurisprudenza in tema di imposizione onomastica.

2. Il nome e l’ordinamento giuridico: quando il diritto si affida alle emozioni

Il nome, il diritto al nome, sono destinatari di una tutela forte da parte dell’ordinamento italiano proprio in considerazione della sua importantissima funzione identificatrice che, in un certo senso, permette alla ‘macchina legale’ di funzionare conferendo certezza agli scambi giuridici. Al vertice del sistema di norme in tema di diritto al nome troviamo l’art. 22 della nostra Costituzione che testualmente sancisce: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. La disposizione in esame ha natura eminentemente ‘reattiva’¹¹ rispetto alle

⁷ Ivi.

⁸ Triolo (2017: 6).

⁹ L’atto di imposizione del “nome è, come il battesimo, qualcosa che riveste un’importanza enorme ai fini della creazione della personalità, giacché da tempi immemorabili al nome è attribuito un potere magico. Conoscere il nome segreto di qualcuno significa avere potere su di lui. Conferire un nome significa quindi conferire potenza, investire di una personalità o di un’anima determinata”: cfr. Jung (2018:189).

¹⁰ De Cupis (1965: 300).

¹¹ Durante i lavori preparatori della Costituzione, con riferimento all’attuale art. 22, l’aggettivo “reattiva” fu utilizzato per la prima volta dall’on. Cappelletti con riferimento al solo diritto al nome ma, più in generale, all’intera carta costituzionale. L’obbiezione dell’on. Cappelletti rilevava, infatti, che “se noi vogliamo, per tutte le violazioni di libertà che sono commesse dal fascismo, introdurre, in altrettanti articoli della Costituzione, la rivendicazione di quelle speciali libertà che sono state

politiche “nazionalistiche, razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza per i fuoriusciti che svolgevano attività antifascista e per gli appartenenti alla comunità ebraica, oltre a comportare l’italianizzazione forzata di molti nomi e cognomi di origine alloglotta”¹². Il citato art. 22 della Costituzione non detta la disciplina relativa all’attribuzione del nome ma sancisce l’impossibilità della sua privazione. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 2 della Carta costituzionale, è il baluardo che sancisce l’inviolabilità del nome in quanto componente fondamentale dell’identità individuale, operando una *reductio ad unum* dei due distinti modi di considerare il nome: da un lato il suo essere segno dell’identificazione del soggetto dal momento della nascita e, dall’altro, l’essere espressione dell’identità di chi lo porta. Infatti, il nome ha “involontariamente un effetto, non può cioè restare senza effetto su colui che lo porta, e ciò risulta un imperativo [...] Ciascuno ha davanti ai propri occhi l’imperativo di “vivere secondo il proprio nome”, di rendere giustizia al compito del nome. E se anche uno non presentasse nel carattere alcuna disposizione in tal senso, cercherebbe tuttavia di apparire così come il nome gli richiede; la maschera che porta fin dall’infanzia, nell’età matura si confonderà con il suo volto”¹³.

L’art. 22, nell’affermare il principio dell’inviolabilità del nome e il divieto di privare il soggetto di esso, rinvia al codice civile la disciplina relativa all’attribuzione del nome e quella relativa all’esercizio e ai limiti connessi al relativo, peculiare diritto. Peculiare, perché quello al nome, pur entrando a far parte formalmente della sfera giuridica del soggetto al momento della nascita, simultaneamente alla capacità giuridica, è pur sempre un diritto che viene esercitato almeno *in prima battuta* da soggetti ‘altri’ (i genitori o il tutore) rispetto a chi incarna questo segno linguistico durante tutta la propria esistenza. Tali soggetti ‘altri’ esercitano, seppure nel supremo interesse del minore, una potestà temporanea riconducibile al più ampio *genus* della responsabilità genitoriale. Tuttavia, da tale potestà non discende un autonomo diritto dei genitori alla scelta del nome del nascituro. Oggetto del diritto al nome, come recita il primo comma dell’art. 6 del codice civile italiano¹⁴, non è la libera scelta di esso ma la garanzia che ogni persona riceva al momento della nascita il “nome che per legge le è attribuito”¹⁵. Il tenore

oppresses, violate dal fascismo, noi verremmo a fare una Costituzione che non avrà quasi fine. Io vi invito a riflettere sull’art.17: “Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Ma noi abbiamo già votato un articolo, l’art. 3, nel quale è detto che i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni politiche e religiose, sono uguali di fronte alla legge. Allora, se abbiamo già votato questo articolo, quale necessità vi è ora di dire che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome? Se abbiamo detto che tutti i cittadini sono uguali, senza alcuna distinzione né di sesso, né di razza o di lingua, o di condizioni sociali, di opinioni religiose o politiche, di fronte alla legge, mi pare che abbiamo già detto tutto. Aggiungerò poi che io ricordo che, durante il fascismo, non si poteva esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato, senza essere iscritti al partito fascista. Ed allora bisognerebbe mettere anche questo: che cioè non si può impedire l’esercizio della professione. Questa allora sarebbe una dimenticanza: ecco il pericolo delle specificazioni; si finisce sempre per dimenticare qualcosa. Pare quindi, a me che l’articolo 17 sia stato già, nel suo significato, pienamente compreso dell’art. 3 (cfr. in tal senso Atti Ass. Cost., LXXXIX, seduta antimeridiana del 15 aprile 1947, Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana: 2864). A questa obiezione rispose l’on. Tupini, che affermò: “se anche questo articolo avesse quel carattere di reattività che egli ha denunciato, è proprio per questo carattere che noi insistiamo perché l’articolo sia mantenuto in Costituzione (cfr. in tal senso Atti Ass. Cost., LXXXIX, seduta antimeridiana del 15 aprile 1947, cit., 2865).

¹² In tal senso, cfr. Triolo (2017: 26).

¹³ Florenskij (2003: 67).

¹⁴ “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito”.

¹⁵ Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale che, con ordinanza del 11 febbraio 1988, n.176 ha, di fatto, circoscritto l’ampiezza del diritto al nome, affermando che “oggetto del diritto dell’individuo all’identità personale, sotto il profilo del

letterale della norma rende evidente la natura ‘vincolata’ dell’esercizio del diritto al nome. Il soggetto o i soggetti che esercitano la potestà sul minore non sono del tutto ‘liberi’ di assegnare al minore il nome che vogliono; al contrario, essi sono chiamati esclusivamente a individuare un nome per il nascituro restando però all’interno del perimetro descritto dalla normativa in tema di procedimento di attribuzione del nome di cui al D.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396¹⁶, così come novellato dal D.P.R. 13 marzo 2012, n.54¹⁷. Il complesso di norme in parola ha profondamente innovato la disciplina previgente in tema di nominazione, di ispirazione marcatamente fascista e cristallizzata nel R.D. del 9 luglio 1939, n. 1238, che “vietava di imporre al neonato il nome di parenti di primo grado, di utilizzare un cognome come nome proprio, nomi propri ridicoli e vergognosi o contrari al buon costume e al sentimento nazionale e religioso, così come i nomi di località o denominazioni geografiche. Vietati erano pure i nomi propri di origine straniera, a meno che il bambino non fosse di cittadinanza diversa da quella italiana”¹⁸. Nel nuovo testo sono stati eliminati i riferimenti al sentimento nazionale e religioso e al buon costume. Tuttavia, taluni limiti in tema di imposizione onomastica sono rimasti. La norma di riferimento in materia di disciplina del nome è l’art. 34 del D.P.R. 396/2000 rubricato, appunto, “limiti all’attribuzione del nome”. “È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale¹⁹, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato”²⁰. Molti dei limiti alla libera scelta del nome sono stati eliminati perché

diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il nome che è per legge attribuito” (cfr. Giurisprudenza Costituzionale, 1988: 605-608).

¹⁶ “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”

¹⁷ “Norme in tema di disciplina del nome e del cognome”.

¹⁸ In tal senso cfr. Viggiani (2016: 45). Per una trattazione esaustiva della vecchia legislazione in tema di imposizione onomastica cfr. Coviello (1986: 278-290).

¹⁹ In tal senso, un esempio icastico è rappresentato dall’imposizione, da parte dell’ufficiale dello stato civile, al figlio naturale del cognome “Esposito”. Tale cognome deriva dal termine “esposto” che richiama la c.d. “rota degli esposti”, una bussola girevole di forma cilindrica, di solito costruita in legno, divisa in due parti chiuse per protezione da uno sportello: una verso l’interno ed un’altra verso l’esterno che, combaciando con un’apertura su un muro, permetteva di collocare, senza essere visti dall’interno, gli esposti, i neonati abbandonati. Facendo girare la ruota, la parte con l’infante veniva immessa nell’interno dove, aperto lo sportello si poteva prendere il neonato per dargli le prime cure.

²⁰ Al quarto comma, l’art. 34 introduce poi un procedimento speciale volto alla rettificazione del nome imposto in violazione dei limiti contenuti nei commi precedenti: “Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione”. Rispetto all’ordinamento previgente, “l’ufficiale perde il suo vecchio potere surrogatorio e ha l’obbligo di assicurare in ogni caso la formazione dell’atto di nascita, anche laddove riscontri una evidente violazione della normativa, così da offrire agli interessati una maggiore garanzia giurisdizionale in un ambito di diritti personalissimi”: Viggiani (2016: 47). Nella precedente formulazione, infatti, l’art. 72 del R.D. 1238/1939 disponeva: “Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma prima, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, impone egli stesso il nome al bambino. Contro il provvedimento

apertamente in contrasto con gli ideali democratici e laici che hanno ispirato la nascita della Repubblica costituzionale italiana. Ciononostante, la reviviscenza del divieto di assegnare ai nascituri nomi ridicoli o vergognosi oltre a destare dubbi per la sua eccessiva labilità²¹, determina oggi, alla luce del mutato contesto sociale che evolve sempre più in senso multiculturale e multireligioso, una carenza di democraticità e laicità nella normativa vigente in tema di imposizione onomastica. Tale carenza trova la sua matrice nella pretesa, tutta occidentale, di poter universalizzare il significato di termini o espressioni che, lungi dall'essere 'universali', acquisiscono le proprie cifre di senso all'interno di un determinato contesto, o meglio di specifici sistemi culturali²².

È forse possibile individuare l'ampiezza del significato del concetto di ridicolo o di vergognoso senza fare riferimento ad indici di natura culturale? Credo che la risposta non possa essere altrimenti che negativa! E ciò semplicemente perché le categorie del ridicolo e del vergognoso non vengono arbitrariamente poste da ciascun individuo ma, al contrario, sono rigidamente determinate a livello sociale e risentono inevitabilmente delle categorizzazioni diffuse a livello di senso comune. Tuttavia, le emozioni e gli stati d'animo 'non sono universali', o meglio non sono espressi [e avvertiti, n.d.r.] ovunque nella stessa maniera. L'odio, la paura, la felicità e la tristezza, tutti stati d'animo implicanti l'insorgenza di una reazione emotiva, non sono il frutto di una 'natura' geneticamente determinata, il prodotto della nostra costituzione neuro-fisiologica [...] essi sono piuttosto concepiti ed espressi da 'soggetti culturali', cioè in base ai modelli culturali interiorizzati durante l'infanzia e riplasmati continuamente durante la vita di un individuo"²³. Nonostante vergogna e ridicolo appartengano più alla sfera delle emozioni che a quella del diritto, tali emozioni sono state attratte nella struttura semantica delle norme in tema di imposizione onomastica demandando all'arbitrio dell'interprete la perimetrazione delle categorie di 'ridicolo' e 'vergognoso'. Probabilmente intimorita da questo eccesso di discrezionalità, la giurisprudenza italiana ha adottato una lettura piuttosto rigorosa dei limiti sottesi all'imposizione del nome. Da un lato, ha escluso che il carattere vergognoso o ridicolo di un nome potesse essere ancorato alla soggettiva del titolare del nome; dall'altro, ha sostanzialmente equiparato nomi ridicoli e vergognosi e nomi eccentrici, inusuali e non tradizionali. È possibile rinvenire traccia delle tendenze appena riferite in due distinte pronunce della giurisprudenza di merito in tema di diritto al nome. A scopo *nomenclatorio*, possono essere indicate come segue: la prima è la sentenza "Immacolata", mentre la seconda la pronuncia "Venerdi". Entrambi i provvedimenti sono interessanti

dell'ufficiale dello stato civile, che impone il nome ovvero il cognome al bambino ai sensi di questo articolo e dell'articolo precedente, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile".

²¹ Tale labilità dei concetti di ridicolo e vergognoso quali elementi cui ancorare il divieto di imposizione di un determinato nome è stata oggetto di critica anche da parte della dottrina, che ha definito tali concetti come "estremamente vaghi, ai limiti dell'irriducibilmente soggettivo, specie il primo, senza altro riscontro nell'ordinamento" (cfr. in tal senso Casaburi (2009: 357-375).

²² Si pensi, ad esempio, al nome Giuda. Nessun genitore chiamerebbe il proprio figlio con questo nome poiché ha assunto nell'immaginario collettivo cristiano/cattolico una connotazione eminentemente negativa, essendo associato ai "30 denari" dell'Isariota, colui che ebbe l'ardire di tradire il figlio di Dio e, non sopportando il peso della colpa decise di togliersi la vita. Ebbene, il nome Giuda - nel suo equivalente *Jude* - è invece diffusissimo nei Paesi dell'area anglofona che, probabilmente riconnettono tale nome ad un'altra figura del nuovo testamento, Giuda Taddeo, venerato da tutte le chiese cristiane che ammettono il culto dei santi e considerato il protettore delle cause perse. Ma si pensi ancora al nome Gesù, assai diffuso nelle cattolicissime culture di lingua spagnola e così poco diffuso - se non per nulla diffuso - qui nel nostro Paese.

²³ Fabietti (2018:194).

non tanto per i principi di diritto in essi enunciati, quanto piuttosto per l'*iter* argomentativo posto dai giudici alla base delle proprie motivazioni e in cui si manifesta con palese evidenza non solo il carattere culturalmente non neutrale delle norme sull'attribuzione del nome ma, soprattutto, la connotazione quasi 'confessionale' della loro applicazione da parte di un interprete, il giudice, assai distante da quello che dovrebbe essere il funzionario deputato a un esercizio laico del potere giurisdizionale.

Il primo dei due casi giurisprudenziali in analisi, la c.d. sentenza "Immacolata", non riguarda tanto l'attribuzione del nome ma il diritto alla sua variazione. La vicenda ha riguardato l'istanza di modificazione del nome proprio depositata presso il Tribunale di Verona da parte di una cittadina veronese. L'istante assumeva che il nome "Immacolata" aveva compresso in maniera considerevole il corretto esercizio del suo diritto di libertà religiosa, oltre ad essere stato negli anni motivo di derisione da parte dei suoi amici e compagni, circostanza che le aveva procurato una grave sofferenza dal punto di vista psicologico. Nonostante le motivazioni addotte dalla ricorrente, il tribunale rigettava il ricorso asserendo che la natura ridicola o offensiva di un nome non debba essere valutato sulla base dell'intendimento del singolo ma ragguagliato alla percezione che quel nome evoca a livello sociale, aggiungendo che la ricorrente non avrebbe potuto e dovuto dirsi lesa dal portare il nome Immacolata, soprattutto per "il tributo portato alla divinità il cui credo è il più diffuso nella collettività nazionale, oltretutto riconosciuto dallo Stato con i patti lateranensi prima e con il nuovo concordato più di recente"²⁴. Il secondo *leading case* riguarda invece una controversia sorta a seguito della segnalazione effettuata dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Genova che, trovatosi di fronte alla volontà di una coppia di genitori intenzionati a iscrivere il proprio figlio nei registri anagrafici con il nome 'Venerdì', procedette all'iscrizione, salvo inviare gli atti alla competente Procura della Repubblica, così come prescritto dal già richiamato art. 34 del D.P.R. 396/2000. Dalla segnalazione nacque un caso giudiziario del quale si occupò prima il Tribunale e poi la Corte di Appello di Genova²⁵, che accogliendo il ricorso della Procura decretarono l'impossibilità della coppia di poter chiamare il proprio figlio con il nome 'Venerdì' per via dell'omonimia che si sarebbe determinata con il 'selvaggio' descritto da Defoe nel suo celebre romanzo *Robinson Crusoe*. A parere dei giudici "l'origine romanzesca del nome di per sé non sarebbe problematica, senonché il nativo viene caratterizzato da Defoe come un essere umano inferiore rispetto a Robinson, e dunque Venerdì assumerebbe per questo una connotazione negativa. [...] Senza contare - prosegue la Corte - che il giorno venerdì è spesso ricondotto, nella cultura popolare, a negatività o sfortuna". Investiti, poi, dell'onere di rettificare il nome del nascituro, i giudici genovesi decisero di sostituire il nome Venerdì con 'Gregorio', traendo ispirazione dal nome del santo da cui era contraddistinto il giorno della nascita del bambino, dimostrandosi così fedeli attuatori, almeno indirettamente, di quanto disposto dall'art. 855 del *Codex iuris canonici* che prevede: "I genitori, i padrini e il parroco devono aver cura che non venga imposto ai battezzandi un nome estraneo al senso cristiano"²⁶.

Le vicende giudiziarie adesso descritte dimostrano l'impossibilità di una declinazione laica delle norme del nostro ordinamento giuridico laddove la produzione normativa sia affidata a un legislatore soggetto a processi di integrazione politica pluralista ma la sua applicazione rimanga demandata invece a giudici dimostratisi, in entrambi i casi, 'soggetti' al sistema culturale in cui sono nati e hanno ricevuto la propria

²⁴ Cfr. Tribunale di Verona, decreto del 4 dicembre 1999, in *Famiglia e diritto*, vol. 3, 2000, pp.280-290.

²⁵ Tribunale di Genova, 12 giugno 2007, citata in Viggiani, cit., p.86, sentenza poi confermata da Corte d'Appello di Genova, 10 novembre 2007, in *Giurisprudenza di merito*, vol. 2, 2009, pp.357-375.

²⁶ In tal senso Viggiani, cit., p.88.

formazione. Tutti e due i giudici autori delle pronunce analizzate mostrano inoltre di *leggere* il problema del nome collocandolo ermeneuticamente all'interno di una determinata tradizione religiosa: nel primo caso negando al soggetto istante di modificare il proprio nome nel rispetto della sua libertà religiosa e obliterando così il significato che a quel nome era invece attribuito dalla persona istante, per l'appunto un significato lontano dal riferimento divino alla Vergine 'Immacolata'; nel secondo caso, attribuendo *de jure* il nome a un soggetto ma traendolo dalla tradizione cristiana del Santo del Giorno e negando, per ciò stesso, allo stesso soggetto la libertà di non vedersi attribuito un nome 'cristiano'.

Il comportamento dei giudici rivela irrimediabilmente l'adesione a un modello di laicità difettivo, asimmetrico, incapace di trovare spazio per le istanze di tutti quei 'Venerdì' e di quelle 'Immacolata' che intendono costruire la propria soggettività al di fuori dei modelli culturalmente e religiosamente egemonici. Alla luce di quanto accaduto sorge inevitabile un interrogativo. Cosa sarà dei nomi dei figli nati da coppie straniere che hanno deciso di radicare la propria vita nel nostro Paese? Quale sarà il parametro per misurare il grado di vergognosità o di offensività evocato da un nome cinese, indiano o africano?

L'analisi di un fatto di cronaca avvenuto qualche anno addietro in Francia²⁷, e che ha visto protagonisti, loro malgrado, una coppia di genitori marocchini ed il proprio nascituro, costituirà l'asse paradigmatico sulla base del quale si tenterà di rispondere all'interrogativo appena sollevato. Esso - come si avrà modo illustrare - si presenta come un *concentrato* delle difficoltà che l'Altro, il 'culturalmente Altro', può incontrare nel posizionare se stesso all'interno delle norme di un ordinamento del quale egli non condivide il sostrato culturale e antropologico. Un ordinamento - come si è visto analizzando le sue modalità applicative - che tende a riconnettere all'imposizione onomastica prassi e significati che si dimostrano inevitabilmente espressione di un determinato modello culturale. Circostanza, questa, che tradisce un atteggiamento non adeguatamente sottoposto a vaglio critico e incline a far ignorare agli operatori giuridici istituzionali il significato che il nome svolge all'interno dell'universo simbolico dell'Altro, alimentando così la diffusione di un paradigma identitario 'dominante' che, in quanto tale, finisce per soverchiare e domesticare le soggettività di chi abbia l'ardire di discostarsi da esso.

3. L'importanza di chiamarsi *Jihad*

Una coppia di genitori marocchini decide di iscrivere la propria figlia presso i registri anagrafici del Comune di Tolosa con il nome *Jihad*²⁸. A seguito della richiesta della coppia, l'ufficiale dello stato civile procede con l'iscrizione della nascita e contestualmente segnala il caso alla Procura della Repubblica

²⁷ La legislazione francese in tema di attribuzione del nome presenta, essenzialmente, gli stessi limiti alla libera scelta del nome già analizzati con riferimento all'ordinamento italiano, seppur con una differenza sostanziale. Il legislatore francese, come si vedrà tra breve, ha individuato 'il supremo interesse del minore' quale elemento di legittimazione delle limitazioni poste dal potere pubblico alla scelta del nome; e ciò a differenza di quanto osservato con riguardo al caso italiano in cui si fa riferimento al carattere vergognoso od offensivo del nome, con tutti i limiti già osservati a proposito di tale approccio. Per quanto anche 'il supremo interesse del minore' sia una 'creazione' nata con le normazioni occidentali in tema di diritti umani e, dunque, non rappresenti un criterio scevro da possibili contaminazioni culturali o religiose, esso appare essere un criterio meno arbitrario su cui fondare l'eventuale compressione di un diritto così pregnante nella costruzione identitaria di ciascun individuo.

²⁸ Cfr. in tal senso <https://www.lematindz.net/news/25721-toulouse-ils-appellent-leur-bebe-jihad-la-mairie-saisit-la-justice.html>.

in applicazione del dettato normativo di cui al comma 4 dell'art. 57 del Codice Civile Francese che testualmente recita: "Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales". La Procura di Tolosa trasmette gli atti al giudice del Tribunale per la Famiglia. Questi, dopo aver valutato il nome *Jihad* come potenzialmente suscettibile di recare in futuro pregiudizi alla nascita e, quindi, ritenendolo contrario al supremo interesse del minore, soprattutto in considerazione del dilagare in quel periodo della minaccia terroristica di stampo jihadista in Francia, ingiunge alla coppia di modificare il nome della bambina da *Jihad* in *Jahid*²⁹. Una richiesta, questa, che potrebbe anche apparire ragionevole o, addirittura, espressione dell'equità del giudice che, alla ricerca di un possibile bilanciamento tra opposte e dicotomiche esigenze, individua una soluzione mediana che sia in grado di garantire tanto la volontà dei genitori di chiamare il proprio figlio con il nome prescelto, quanto la tutela del supremo interesse del fanciullo che, astrattamente, potrebbe essere leso dalla categorizzazione che il nome *Jihad* assume nei circuiti semantici della cultura occidentale. In fondo, si dirà, il giudice degli affari di famiglia di Tolosa non ha impedito *tout court* l'esercizio della potestà genitoriale da parte della coppia di genitori marocchini ma, al contrario, ha semplicemente richiesto a questi ultimi di modificare il nome in *Jahid*, sostantivo ritenuto, evidentemente, maggiormente 'accettabile' nella società di approdo rispetto all'originale *Jihad* e comunque rispettoso della cultura religiosa dei genitori del fanciullo³⁰. Tuttavia, la soluzione individuata dal giudice culturalmente *altro* non è che l'espressione dell'etnocentrismo – in molti casi talmente radicato da essere inconsapevole – con cui l'occidentale si accosta alla cultura dell'Altro. Nell'ottica del giudice, la

²⁹ La normativa francese in tema di imposizione onomastica, al comma 5 del già citato articolo 57, permette al Tribunale della Famiglia di sostituirsi ai genitori nella individuazione del nome del nascituro esclusivamente qualora, a seguito di una richiesta di modifica dello stesso, i genitori non abbiano espresso una preferenza in tal senso: "Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés".

³⁰ L'intera vicenda dimostra come "la sfera pubblica delle democrazie laiche ha difficoltà a maneggiare il fattore religioso. Essa si è immunizzata dalla conflittualità religiosa in epoca storica proprio attraverso l'estrofessione delle questioni a sfondo teologico dall'area del dibattito pubblico e della legittimazione politica. La libertà religiosa e la sua tutela costituzionale rappresentano il contraltare di questa opzione di politica del diritto": cfr. Ricca (2008:190). Tuttavia, la libertà religiosa rappresenta un ulteriore elemento problematico nella gestione pubblica del fattore religioso da parte delle autorità statali. Tale problematicità deriva dalla declinazione negativa che tale fondamentale diritto ha assunto sin dagli albori della modernità. La nascita dello Stato moderno e la conseguente distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, sottoprodotto della separazione tra dimensione temporale e dimensione spirituale, fu possibile solo grazie alla ideazione del diritto di libertà religiosa. La religione divenne (apparentemente) un fatto privato e, di conseguenza, la libertà religiosa venne intesa in senso negativo, ovvero come luogo immateriale in cui ciascun consociato era libero di esercitare le proprie credenze lontano da possibili ingerenze da parte dell'autorità statale. Tuttavia, seguendo questa declinazione della libertà religiosa diventa assai difficile garantire ogni qual volta non si verifichi una perfetta coincidenza tra la religione diffusa a livello sociale – non in senso confessionale ma con riferimento alle pratiche antropologiche quotidiane – e la religione professata dall'individuo. Diversamente, il diritto di libertà religiosa sarà irrimediabilmente assicurato in modo asimmetrico, ovviamente a discapito di chi, Altro, nel contesto di approdo non troverà spazio per dar forma alla propria religiosità, avendo la religione dominante già saturato ogni possibile spazio residuo. Del resto, come scriveva Geertz, la religione è sociologicamente interessante "non perché, come direbbe il volgare positivismo, descrive l'ordine sociale, ma perché, come l'ambiente, il potere politico, la ricchezza, l'obbligazione giuridica, l'affetto personale e il senso della bellezza, dà ad esso una forma": cfr. Geertz (1998:151).

sostituzione del nome *Jihad* con *Jahid* è priva di conseguenze da un punto di vista culturale e identitario – un po' come dire che per i miei genitori non avrebbe fatto alcuna differenza chiamarmi Mario anziché Marco – ed anzi diviene la cifra della tolleranza dell'occidente laico. Spesso, infatti, la cultura, la mente dello straniero, sono “considerate come fattori non critici, quantomeno a fini esistenziali. Sono semplicemente ignorate. Peggio, evacuate e sostituite. Più specificamente, l'Altro viene ricostruito iniettandogli, per presunzione autoritaria, il codice culturale autoctono o dei gruppi dominanti. Egli è assimilato aprioristicamente e d'imperio. Davanti alla legge, e ai fini della sua applicazione, l'Altro è dato per omologato prima ancora che il processo di assimilazione sia avvenuto”³¹.

Considerando l'episodio appena riportato è possibile scorgere appunto l'atteggiamento domesticante al quale si è appena fatto riferimento. Il divieto imposto dal giudice francese ha una matrice eminentemente culturale. Esso riposa essenzialmente sulla categorizzazione negativa che il sostantivo *jihad* ha assunto nel corso degli ultimi due decenni nell'immaginario occidentale, in cui tale termine è frettolosamente tradotto nel suo significato liminare di ‘guerra santa’. A ben vedere, però, ridurre un concetto cardine della cultura religiosa islamica, lo ‘sforzo’, la ‘lotta’ quotidiana che anima ogni credente al miglioramento di sé stesso, al significato di ‘guerra santa’ non vuol dire tradurre il sostantivo *jihad* ma, piuttosto, operare una vera e propria sostituzione del significato autentico che il *jihad* assume nell'islam con il significato che la cultura occidentale ha assegnato a questo termine all'indomani dell'11 settembre 2001.

Al fine di evitare derive etnocentriche che si tramutino in una colonizzazione dei significati veicolati dal linguaggio delle altre culture bisognerebbe iniziare a conoscere e comprendere l'Altro. Tuttavia, quest'atto “necessita di un'escursione all'interno degli universi religiosi che soggiacciono alle diverse tradizioni culturali e alle connesse istanze di riconoscimento giuridico. E ciò perché è impossibile comprendere le individualità culturali senza penetrare l'orizzonte di senso entro il quale esse sono coniugate. Senza la conoscenza del bacino etico disegnato dalle religioni è assai difficile comprendere il rapporto tra individualità e tutela giuridica all'interno delle corrispondenti culture”³². In questa prospettiva, si proverà – qui di seguito – a ricostruire il significato e il ruolo che l' *īsm* ³³, il nome, ha svolto e continua a svolgere all'interno delle società islamiche, indagando le implicazioni che il nome

³¹ Ricca (2013: 40).

³² Ricca (2008: 213).

³³ E quando il tuo Signore disse agli Angeli: “Porrò un vicario sulla terra”, essi dissero: “Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà corruzione e vi verserà sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?”. Egli disse: “In verità Io conosco quello che voi non conoscete...”. Ed insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose; quindi, le presentò agli Angeli e disse: “Ditemi i loro nomi, se siete veritieri”. Essi dissero: “Gloria a Te. Non conosciamo se non quello che Tu ci hai insegnato: in verità Tu sei il Saggio, il Sapiente”. Disse: “O Adamo, informami sui nomi di tutte (le cose)”. Dopo che li ebbe informati sui nomi, Egli disse: “Non vi avevo forse detto che conosco il segreto dei cieli e della terra e che conosco ciò che manifestate e ciò che nascondete?” (cfr. Corano II, sura Al-Baqar, vs. 30-33). Allah attribuisce all'uomo la ‘conoscenza dei nomi’ perché è solo attraverso la conoscenza dell'*īsm* che si può conoscere la natura esatta delle cose. Il termine coranico *īsm*, secondo i grammatici arabi, possiede due possibili etimologie. Secondo la prima esso deriverebbe dalla radice SMW, che letteralmente significa “essere altro, elevarsi” e si riferisce alla natura essenziale del nominato. La seconda etimologia fa invece derivare il termine *īsm* da WSM, che significa “mettere un marchio, un segno” e, a differenza della prima, essa afferisce alla natura formale del nome definendo la realtà incarnata dal nominato. Le due derivazioni rappresentano la duplicità del nome che in qualche modo ricalca anche la duplicità dell'essere, diviso tra essenza e apparenza. Da queste brevi considerazioni si intuisce chiaramente come il termine *īsm* nell'universo di senso islamico esorbiti il semplice significato di ‘denominazione’, involgendo l'intera esperienza di vita e di fede del credente: cfr. in tal senso Geoffroy (1994).

ha rispetto all'identità dell'individuo, alla ricerca delle possibili ragioni che hanno condotto la coppia di genitori marocchini a voler chiamare la propria figlia proprio con il nome Jihad.

4. I novantanove nomi più belli di Dio: il nome nell'universo di senso islamico

Analizzando il patrimonio onomastico islamico risalta immediatamente la profonda asimmetria esistente tra nomi maschili e nomi femminili. Mentre per i figli “sono disponibili una quantità di nomi di grande valore religioso, facenti riferimento a Dio, ai profeti, a figure del Corano o a califfi del primo periodo dell'Islam e compagni di Maometto, per le figlie la scelta [...] è molto esigua. Oltre a quelli di un ristretto novero di donne delle Sacre Scritture, come Eva e Maria, sono soprattutto i nomi di esponenti femminili della famiglia del Profeta ad essere consigliati per loro”³⁴. Inoltre, è necessario ricordare che la figura dei Santi, così come intesa nel senso cristiano del termine, è del tutto estranea rispetto all'universo religioso islamico. Le donne islamiche non hanno la possibilità di attingere a tale patrimonio onomastico, a differenza di quanto accade nell'occidente cristiano in cui tutt'ora ai nomi dei Santi è riconnessa una particolare efficacia soteriologica³⁵.

Esaurite queste brevi ma necessarie puntualizzazioni di carattere descrittivo è ora necessario analizzare le ‘regole’ poste alla base dell'attribuzione del nome e, soprattutto, il ruolo esercitato dal nome all'interno dell'universo religioso musulmano³⁶. È importante premettere che il nome riveste nell'universo religioso e di senso islamico un'importanza centrale.

Il nome è alla base della rivelazione divina, Allah si manifesta all'uomo attraverso i suoi 99 nomi più belli. I singoli nomi sono il mezzo creativo “tramite cui Dio si rivela nell'infinità dell'onomatofania, ossia le manifestazioni delle proprietà dei Suoi nomi. L'Uno si fa conoscere nella sua molteplicità attraverso i Suoi nomi e tutti i nomi designano l'Unico, riferendosi pertanto ad una sola e medesima Essenza, sebbene ognuno dei Suoi nomi manifesti effetti distinti nella creazione, che viene incessantemente rinnovata in ogni istante”³⁷. I 99 nomi di Dio rappresentano un elemento centrale nella rivelazione divina e sono stati oggetto di profondo studio da parte della corrente mistica dell'islam, il *tasawwuf*, altrimenti noto come sufismo³⁸, che attribuiva grande importanza non solo alla conoscenza dei nomi più belli di Dio, ma anche all'esercizio costante del loro ricordo. Non potendo l'uomo “conoscere positivamente il suo Creatore, in quanto essenza trascendente non contestualizzabile, Dio

³⁴ Mitterauer (2001: 174).

³⁵ L'universo religioso islamico differisce profondamente da quello proprio della religione cristiana, circostanza questa che ha una diretta incidenza sulle tradizioni e le prassi consolidate nel corso di secoli. Nell'occidente cristiano esisteva, ad esempio, la convinzione che assegnando il nome del “Santo delle Reliquie” il nascituro avrebbe beneficiato dei poteri taumaturgici esercitati dalle reliquie del Santo soprattutto in virtù della contiguità spaziale che le legava all'infante. Vi era poi il “Santo del Giorno”, figura che iniziò a diffondersi a seguito della riforma del calendario che mirava, appunto, al computo del tempo in base alle festività dei santi. Nella tradizione cristiana, dare all'infante il nome del Santo aveva una duplice finalità: da un lato i santi svolgevano la funzione di intercessione nell'aldilà, dall'altro essi rappresentavano un modello di rettitudine a cui ispirarsi durante la vita terrena (sull'argomento cfr. Mitterauer (2001): *cit.*, *ibidem*).

³⁶ Sul tema cfr. Cimbalo (2016: 1-25).

³⁷ ‘Arabi (2011: 21).

³⁸ Sul tema vedi Kalabadhi (2002).

ha insegnato all'uomo i Suoi nomi più belli attraverso la rivelazione, affinché con essi Lo invocasse e Lo ricordasse"³⁹.

La centralità che 'i nomi più belli di Dio'⁴⁰ rivestono nella rivelazione del messaggio divino e, quindi, nell'alveo della cultura religiosa islamica indubbiamente si riverbera sulle dinamiche relative all'imposizione del nome, creando una sorta di gerarchia nella scelta del nome che può essere imposto al nascituro. Tra i nomi che si possono imporre direttamente, il nome Mohammed - cioè il vero nome del Profeta - occupa una posizione di preminenza. Un antico proverbio islamico recita: "se anche avessi cento figli, chiamali tutti Mohammed"⁴¹; e ancora, secondo gli hadith del Profeta, Egli avrebbe detto: "a colui che chiamerà suo figlio col mio nome, o col nome d'uno dei miei figli o compagni, per amor mio o per amor loro, Dio darà in paradiso ciò che mai occhio vide, né orecchio udi" e "non vi è adunanza di persone in cui uno si chiami Mohammed o Ahmed, che non sia benedetta da Dio"⁴². Dunque, a incentivare nell'islam "l'imposizione derivata del nome caratterizzata da motivazioni religiose, non è dunque la speranza nell'intercessione di persone sante, ma piuttosto la fede nell'efficacia sacrale dei nomi"⁴³. Indicativi della descritta tendenza alla sacralizzazione del nome sono i c.d. nomi teofori, cioè quei nomi costruiti sulla combinazione di uno dei 99 nomi più belli di Allah con il protema *Abd*. Per il credente musulmano, costruire i nomi propri a partire dagli appellativi divini, significa, in un certo senso, avere la possibilità di attualizzare le qualità e le proprietà divine, come se il nome divenisse una sorta di proiezione delle virtù che saranno incarnate dal nascituro nel corso della sua esistenza. Soprattutto in passato, nella concezione islamica "la grande importanza che il nome imposto ai bambini aveva per il successivo corso della loro vita, faceva sì che i genitori spesso non scegliessero i nomi da soli o col solo consiglio dei loro congiunti. Spesso, prima di questo atto così importante, si consultava l'ulema. Questi consigliava il nome di una personalità significativa o suggeriva riti, osservando i quali il nome appropriato sarebbe stato rivelato in sogno"⁴⁴.

Al di fuori delle descritte regole 'esoteriche' connesse all'atto dell'imposizione onomastica, esiste poi un'altra 'modalità' di attribuzione del nome ed è quella connessa al giorno della nascita del bambino. Nel mondo islamico si ritiene esista una stretta correlazione tra il giorno della settimana in cui avviene la nascita e il nome da dare al nascituro. In un suo scritto, il grande studioso di diritto Shafi'i avverte: "I saggi e i filosofi hanno detto: l'uomo nato di domenica si chiamerà *Ibrahim, Sulayman, Ayyub, Dawud, Musa*. L'uomo nato di lunedì si chiamerà *Muhammad, Ahmad, Mahmud, Quasim*. L'uomo nato di martedì si chiamerà *Ismael, Ishaq, Yaqub, Sama'an*. L'uomo nato il mercoledì si chiamerà *Ali, Hasan, Husayn, Salih*. L'uomo nato di giovedì si chiamerà *Abd Allah, Abd al-Rahman, Abu Bakr, Umar*. L'uomo nato di venerdì si chiamerà *Adam, Yunus, Yusuf*. L'uomo nato di sabato si chiamerà *Abd al Quadir, Abd*

³⁹ In tal senso, cfr. 'Arabi (2011).

⁴⁰ "Allah dispone di novantanove nomi o attributi divini; sono i "Bei Nomi" (al-Asma al-Husna). Ogni nome ricorda una delle dimensioni del Creatore; ciò fa di essi non solo dei "nomi" nel senso comune del termine, ma anche degli attributi. Nella sura LIX, tre versetti (22-24) ne ricordano i principali: "Egli è Dio, non v'ha altro dio che Lui, Conoscitore dell'Invisibile e del Visibile, il Clemente, il Misericordioso. Egli è Dio: non v'ha altro dio che Lui, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, il Possente, il Grandissimo. Sia Gloria a Di oltre quel che a Lui associano. Egli è Dio, il Creatore, il Plasmatore, Suoi sono i Nomi Bellissimi e canta le Sue lodi tutto quel ch'è nei cieli e sulla terra", Chebel (2013: 58 ss.).

⁴¹ Mitterauer (2001: 175).

⁴² Ivi, 178.

⁴³ Ivi, 179.

⁴⁴ Ivi, 183.

al Karim, Abd al-Rahim, Abd al-Razzaq"⁴⁵. Tuttavia, i nomi consigliati per i bambini nati in un determinato giorno della settimana non erano considerati vincolanti, anche perché l'elemento davvero determinante nella scelta del nome nel mondo islamico è rappresentato dal suo significato, poiché "si ritiene che tra il significato del nome e il destino di colui che lo porta esista un nesso assai stretto. È pertanto importante imporre al bambino un "bel nome", perché si ritiene che i nomi "brutti" portino sfortuna". A differenza di quanto avviene sovente in occidente, nella ricerca del 'bel nome' la cosa più importante è il significato immediato del nome, capace di determinare lo svolgimento della vita del nascituro, e non la relazione con una persona che l'abbia portato precedentemente. Nell'islam è del tutto assente la concezione di una perpetuazione di sé nella discendenza attraverso l'imposizione diretta del proprio nome, criterio questo posto alla base della trasmissione intra-familiare del nome nei contesti occidentali. Tuttavia, non si deve essere indotti a pensare che la genealogia non abbia alcuna importanza nel mondo musulmano; al contrario, il sistema onomastico islamico, assai più complesso rispetto a quello occidentale, è espressione di una coscienza di stirpe rigorosamente patrilineare. Infatti, accanto all'*ism*, il nome proprio che ogni bambino riceve alla nascita, viene post-posto il *nasab*, cioè il nome del padre, costruito con il prefisso *ibn* per i figli e *bint* per le figlie, attraverso il quale "nel nome dei figli e dei nipoti rivivono quelli dei padri e dei nonni"⁴⁶.

A ben vedere, per poter comprendere appieno le implicazioni della decisione assunta dal giudice di Tolosa sarebbe necessario vagliare l'iter argomentativo posto alla base del provvedimento con cui è stato decretato il cambio del nome alla piccola *Jihad*. Un'operazione che tuttavia si è resa impossibile a causa della difficoltà di reperire copia di tale atto. La lettura del verbale di udienza permetterebbe di esprimere un giudizio definitivo sull'operato del giudicante, dal momento che l'imposizione della modifica del nome potrebbe anche essere giunta in esito al dispiegarsi e all'incrociarsi di processi comunicativi e cognitivi tra loro diametralmente opposti. Assumendo in modo assiomatico (ma ingiustificatamente generoso) la conoscenza da parte del giudice della centralità che l'onomastica riveste nell'universo di senso musulmano, la sua decisione assumerebbe un significato che, letto da un punto di vista interculturale, sarebbe più che positivo. La modifica richiesta dal giudice potrebbe aver rappresentato la conclusione di un percorso dialogico avviato dal tribunale con i genitori della neonata che in quella sede reificavano in una specifica opzione morfologico-lessicale la propria alterità, la diversità di cui come Altri, rispetto alla cultura francese, essi stessi sono espressione incarnata e vissuta. *Jihad* e *Jhaid* sono parole accomunate dalla stessa radice semantica, dunque, la correzione richiesta potrebbe non aver voluto stravolgere completamente il senso e il significato del nome scelto dalla coppia ma, al contrario, individuare una sorta di compromesso, di accomodamento, tra due istanze apparentemente dicotomiche. Da un lato la salvaguardia del supremo interesse della minore che, potenzialmente, avrebbe potuto essere socialmente annichilito dall'imposizione di un nome percepito negativamente nell'ambito della società d'approdo; dall'altro, invece, la difesa dei valori riconnessi al significato autentico che il *Jihad*, lo 'sforzo', riveste nell'alveo della cultura di origine del nascituro. Immaginando che il giudizio si sia svolto proprio come lo si sta immaginando - cosa che, ribadisco, sono piuttosto restio a credere - il divieto del nome *Jihad* assumerebbe una significazione del tutto nuova. Esso rappresenterebbe un tentativo autentico di traduzione interculturale a fini pragmatici, traduzione che "deve necessariamente coincidere con una transazione, che partorirà una dimensione semantica terza,

⁴⁵ Ivi, 173.

⁴⁶ Ivi:180.

nuova rispetto agli universi di discorso di partenza e alle loro enciclopedie di significati. Solo a questa condizione la traduzione potrà essere ‘fedele’. Fedele al senso inteso anche come fine”⁴⁷.

Se, al contrario, si dovesse assumere come implausibile la possibilità che il giudice di Tolosa avesse contezza del ruolo svolto dal nome nell’universo di senso islamico, ebbene, in questo caso la sua ingiunzione sarebbe motivata, in misura cospicua, dall’ignoranza della cultura dell’Altro. Un’ignoranza culturalmente orientata,⁴⁸ quella del giudice. Soggetto istituzionale che, forte della ‘cattiva fama’ che accompagna la parola jihad nel senso comune occidentale, decide di imporne la modifica forzata in *Jahid*. In questo modo, egli stesso si rende vittima inconsapevole della sua ‘ignoranza’ rispetto alla cultura musulmana. Al tempo stesso, però, egli brandisce il proprio ‘non sapere’ come una sorta di ‘dotta ignoranza’ posta a suggello del proprio potere istituzionale e, quindi, come un’arma politico-culturale.

Il nome *Jahid* – come sopra accennato – deriva dalla radice del verbo *jahada* (impegnarsi, lottare) di cui può essere una forma aggettivale o di participio. Entrambe le forme, comunque, rendono l’idea di “colui che lotta” o di “colui che compie l’azione del *jihad*” e, di conseguenza, rappresentano una forma equivalente del sostantivo di “*jihad*” in termini semantici⁴⁹. Dunque, se l’intento del giudice di Tolosa era quello di preservare il minore dalla categorizzazione negativa che il nome *Jihad* assume nell’universo di senso non solo francese ma occidentale, imponendo la descritta modifica egli non ha fatto altro che amplificare il significato connesso al nome prescelto dalla coppia di genitori marocchini. Non sapere cosa si sembra di sapere fa di questi scherzi, soprattutto quando in gioco ci sia l’Altro da Noi. La nostra ignoranza “drammaticamente dotta ci fa credere che il mondo, le cose le azioni, le persone, siano così come ci appaiono, come noi ce li rappresentiamo, li scandiamo in categorie, li valutiamo [...] Invece gli altri, chi usa differenti enciclopedie culturali, vedono e possono vedere il mondo in modo diverso. Attribuiscono a cose, gesti e persone, significati differenti, collegano a essi conseguenze non coincidenti con quelle che a noi appaiono persino ovvie, inevitabili. Così, spostarsi, cambiare contesto di vita, migrare, sono esperienze che possono lasciare interdetti, inibiti, irretiti, spiazzati”⁵⁰. Comprendere le ragioni alla base del divieto di chiamare la propria figlia ‘*Jihad*’ dev’essere tutt’altro che semplice per un fedele musulmano, ma ancora più difficile è intuire in che modo questo nome possa porsi in contrasto con il ‘supremo interesse del minore’. La coppia, rivendicando la libera scelta del nome per la propria figlia e, quindi, l’interpretazione del significato autentico del termine *jihad*, ha sfidato il senso comune autoctono semplicemente non aderendo allo stereotipo che la società di approdo ha confezionato per loro. Il prezzo di questo tentativo di resistere alle omologazioni stereotipanti dei gruppi sociali dominanti è stato, però, l’annichilimento. Attraverso la penna del giudice le loro ragioni sono state raffigurate come non meritevoli di tutela e la loro cultura religiosa silenziata. A procedere in questo modo, tuttavia, si finisce per far sì che l’Altro divenga un essere incorporeo, la sua umanità risulti ridotta agli aggettivi superficialmente ma anche implacabilmente stereotipanti che lo qualificano e che

⁴⁷ M. Ricca (2013: 118).

⁴⁸ Del resto, l’ingresso dell’Altro nel proprio contesto di vita quotidiana è “come uno sfondo nuovo, un cambio di scena. Improvvisamente si accosta alla nostra cultura vissuta e le toglie il primato. I nostri saperi taciti, prima, saturavano il presente. Erano il tutto che ci ospitava. Ma adesso, nel fuoco dell’incontro, il loro contenitore, la cultura, si riscopre scolpita nei suoi contorni, non è più un oceano senza confini. Al contrario, acquisisce fisionomia, anche se, almeno inizialmente, solo per differenza: cfr. Ricca (2013: 31).

⁴⁹ Per una trattazione approfondita sui significati che il termine *Jihad* ha incarnato nella storia del pensiero islamico si cfr. Anello (2022: 1-13).

⁵⁰ Ricca (2008: 12).

finiscono per sostituirlo trasformandolo in un ‘nessuno qualsiasi’: appunto un essere *senza nome* o, peggio, con il *nome che Noi abbiamo scelto per lui*. C’è da chiedersi, nello spettro di questa vicenda, quanti *nessuno* si aggirino per le strade delle nostre nazioni? “Quante volte il diverso, il migrante, l’Altro, si sono sentiti invisibili, carcerati nell’impossibilità di parlare di sé stessi, di essere ascoltati per quello che sanno di essere?”⁵¹

Purtroppo, nelle nostre società multiculturali, la marginalità diviene per lo straniero una condizione esistenziale che, nella maggior parte dei casi, lo condurrà a escogitare ogni tipo di strategia che gli permetta di riposizionare sé stesso, la propria soggettività, all’interno dell’assetto sociale del Paese che lo ospita. Egli proverà a utilizzare in modo tattico il suo essere nessuno, proprio come fa Ulisse nell’antro del Ciclope: il quale, approfittando della cecità relazionale di Polifemo, assume l’identità di Nessuno per accecare il mostro che voleva divorare lui e tutti i suoi compagni. In effetti, l’episodio di Polifemo, descritto da Omero nell’Odissea, può essere assunto quale metafora della cecità dello Stato e, più in generale, delle società occidentali contemporanee che, incapaci di riconoscere i doni racchiusi nell’umanità dell’Altro, dello straniero, lo costringono ogni giorno a declinare se stesso come Nessuno, senza comprendere che l’alterità, arroventata nel fuoco dell’esclusione, si tramuterà nell’arma con cui il diverso accecherà chi lo ha ridotto a questa condizione in-umana, chi lo ha *fatto* ‘nessuno’.

5. La società multiculturale alla prova del nome

Il diritto al nome è caratterizzato da una duplice e dicotomica natura. Se, da un lato, il nome deve garantire la funzione identificatrice dell’individuo, dall’altro, esso rappresenta l’impalcatura attorno alla quale il soggetto costruisce la propria identità individuale. Come osservato, la normativa in tema di denominazione appare prediligere la prima di queste importanti funzioni, quella identificativa appunto, senza tuttavia poter escludere del tutto la funzione identitaria del nome, e ciò per via del significato nuovo e centrale che i diritti individuali della persona hanno assunto negli ultimi decenni all’interno degli ordinamenti democratico-costituzionali di marca occidentale. Tuttavia, il diritto, pur riconoscendo il nome come espressione dell’identità individuale, tende a declinare quest’ultima in termini domestici, privilegiando così un determinato modello d’identità, quello dominante. Tale tendenza appare strumentale, anch’essa, all’affermazione del paradigma securitario che ogni giorno con più forza dilaga all’interno delle democrazie occidentali, alimentato dall’irruzione dell’Altro all’interno dei confini nazionali – non solo fisici ma prevalentemente di senso – e dalla progressiva evoluzione in senso multiculturale delle società di approdo. In questo scenario che verrebbe da definire ‘geo-psichico’, lo straniero è visto con sospetto essendo considerato quasi come un agente patogeno. Egli è avvertito come una sorta di virus che, per mezzo delle proprie istanze culturalmente e religiosamente orientate, sia capace di inoculare il caos all’interno di un sistema che si assume essere invece ordinato e perfetto o, quantomeno, autoreferenziale e capace di auto-sorreggersi in un isolamento che è solo frutto di un’immaginazione votata all’auto-inganno. L’approccio descritto appare drammaticamente miope e la sua efficacia risulta limitata al breve o al brevissimo periodo. Non è possibile sacrificare sull’altare del controllo e della sicurezza i diritti individuali delle persone solo perché ‘straniere’ rispetto al ‘modo’ occidentale di guardare e categorizzare la realtà, a meno di non voler erodere le fondamenta laiche e

⁵¹ Ricca (2011: 86).

pluraliste su cui è stato costruito l'ideale democratico. Allo stesso modo, ridurre il nome a un vuoto strumento di identificazione o rapportare quest'ultimo a un modello etnocentrico di identità e soggettività, significa rinunciare a indagare lo stretto rapporto che lega il nome allo sviluppo dell'identità personale e della personalità di ciascun individuo. Certo, tale rinuncia potrà anche apparire, in linea teorica e a corto raggio, priva di conseguenze e persino irrilevante agli occhi dell'autoctono che, salvo rare eccezioni, è solito individuare il nome più opportuno del nascituro pescando nel bacino onomastico offerto dalla propria cultura. La situazione si complica enormemente, invece, nel momento in cui il diritto al nome è esercitato da un soggetto Altro che, in quanto non-autoctono, si rifarà ad un decalogo di nomi e a un paradigma identitario Altri e, di conseguenza, non coincidenti con quelli *indigeni*. Nella maggior parte dei casi, come osservato con riferimento al nome *Jihad*, è presumibile che allorché lo straniero tenterà di posizionare sé stesso all'interno dei significati veicolati dalla legislazione occidentale – e certamente quella francese – le porte della legge gli si sbarreranno davanti impedendo così l'accesso nella sfera pubblica alla cultura di cui egli è partecipe. Per scongiurare un tale esito è necessario operare una rilettura in chiave interculturale delle norme che compongono il nostro ordinamento, una lettura che sia in grado di allargare il campo del giuridicamente rilevante 'integrando' all'interno dei fini cui tendono le norme anche le reti di senso soggiacenti al sentire e all'agire quotidiano dell'Altro, secondo un processo di traduzione e reciproca transazione che si focalizzi anche su ciò che non si vede, che giace *di là* dalle apparenze morfologiche modellate da uno sguardo proiettato dall'*al di qua* della propria frontiera culturale. Solo in questo modo l'Altro potrà iscriverne il proprio 'essere', il proprio 'significare' all'interno delle potenzialità semantiche pure depositate all'interno di bacini normativi dei paesi di approdo. Quando ciò accadesse, le stesse norme legislative nazionali, interculturalmente riconsiderate nello specchio delle norme costituzionali, dei diritti umani e delle loro proiezioni inclusivamente universalizzanti, potranno divenire equiriflessive ed equi-responsive agevolando così il reciproco riconoscimento, elemento indefettibile per la costruzione di una società autenticamente laica e democratica. Una società in cui ciascuno possa darsi e trasmettere un *nome proprio*.

Bibliografia

- Anello G. 2022, *Jihadism in the Italian Prison System: A Critical Review*, D.Rad Lecture, University of Firenze, 13 ottobre 2022, 1-13.
- 'Arabi I. 2011, *I nomi più belli di Dio. Lo svelamento del segreto sul loro significato*, Mimesis Edizioni: Torino-Milano.
- Casaburi G. 2009, *Sabato, Domenica ma non Venerdì. La scelta del nome proprio tra tradizione, innovazione, limitazioni legislative*, in *Giurisprudenza di merito*, Vol.2, 357-375.
- Chebel M. 2013, *Dizionario enciclopedico del Corano*, Argo Editrice: Lecce.
- Cimbalo G. 2016, *Denominazione della persona e appartenenza religiosa. Il nome arabo dei credenti musulmani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica www.statoechiese.it, n.1/2016, 11 gennaio 2016, 1-25.
- Corrao M.E. 2001, voce *Nome nel diritto internazionale privato*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, vol.XII.
- Coviello N. 1986, *Il nome della persona*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, vol. I, 278-290.
- De Cupis M. 1965, voce *Nome*, *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, UTET, 298-307.
- De Sanctis Ricciardone A. 1990, voce *Nome Civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXI, 1-15.

- Fabietti 2018, *Elementi di antropologia culturale*, Mondadori Editore: Milano.
- Florenskij P. 2003, *Il valore magico della parola*, Medusa Editore: Milano.
- Geertz C. 1998, *Interpretazione di Culture*, Il Mulino: Bologna.
- Geoffroy Y. 1994, *Le livre des prénoms arabes*, in *Vivre l'Islam en Occident*, Edition Maison d'Ennour: Parigi.
- Jung C.G. 2018, *Simboli della trasformazione*, Bollati Boringhieri Editore, Torino.
- Kalabadhi 2002, *Il sufismo nelle parole degli antichi*, Officina di Studi Medievali: Palermo.
- Mitterauer M. 2001, *Antenati e santi. L'imposizione del nome nella storia europea*, Einaudi Editore: Torino.
- Nuzzo M. 1978, voce *Nome – Diritto Vigente*, Enciclopedia del Diritto, vol. XXVIII, Giuffrè, 290-311.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo: Bari.
- Ricca M. 2011, *Polifemo. La cecità dello straniero*, Torri nel Vento Editore: Palermo.
- Ricca M. 2013, *Culture Interdette. Modernità, Migrazioni, Diritto Interculturale*, Bollati Boringhieri Editore: Torino.
- Triolo S. 2017, *Il diritto al nome nella propria madrelingua dei membri delle minoranze linguistiche*, Giappichelli Editore, Torino.
- Viggiani G. 2016, *Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, L'edizioni Editore: Milano.

m.delvecchio.ta@gmail.com

Publicato online il 20 gennaio 2023